

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

**RIESAME LEGGE REGIONALE**

Provvedimenti a favore della scuola media dell'obbligo per l'avvio  
dell'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 1977/78

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

**LEGGE REGIONALE**

"Provvedimenti a favore della scuola media dell'obbligo per l'avvio dell'attuazione del diritto allo studio per l'anno scolastico 1977/78"

Il Consiglio regionale  
ha riesaminato la seguente legge:

**Art. 1**

In attesa dell'approvazione della legge organica sul diritto allo studio e limitatamente all'anno scolastico 1977/78, la Regione stanziava un fondo di L. 3.000.000.000= a favore dei Consigli di Istituto delle Scuole Medie di 1° grado per venire incontro agli one ri per:

- tutte le iniziative idonee a favorire la sperimentazione, il recupero, il sostegno didattico e l'attuazione del tempo pieno;
- l'acquisto di sussidi audiovisivi e di altri sussidi didattici ad uso collettivo ed individuale;
- la dotazione di libri alle biblioteche di classe e di Istituto;
- l'assegnazione di libri di testo ad alunni bisognosi.

Le iniziative di cui sopra sono programmate e realizzate dai Consigli di Istituto nel rispetto della normativa statale.

**Art. 2**

La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare, determina l'ammontare dei fondi spettanti a ciascuna scuola, sulla scorta delle somme stanziare per gli stessi scopi negli anni scolastici precedenti, tenendo conto della popolazione scolastica, delle strutture tecnico-didattiche esistenti e delle condizioni socio-economiche dei bacini di utenza di ogni singola scuola.

**Art. 3**

I Consigli di Istituto, nell'ambito delle direttive di competenza della Regione e nei limiti dei fondi assegnati, determinano le modalità e la destinazione delle somme da utilizzare nelle iniziative ed attività di cui al precedente art. 1.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

**Art. 4**

All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in L. 3.000.000.000= (tre miliardi), si farà fronte mediante imputazione al Cap. 264, Parte Spesa, "Interventi per scuole medie di 1° grado" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1977.

**Art. 5**

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale n. 17 del 27.12.1972.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Aprile-Galatone**

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

E' estratto del verbale della seduta del 9.11.1977 ed è con  
forme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI  
Aprile-Galatone**